



VIA PEC

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

VIA PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Treviso, li 28/04/2026

Spett.le

MINISTERO DEL TURISMO

Via di Villa Ada n. 55

ROMA

(00199)

e p.c. Spett.le

AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO

Via dei Portoghesi n. 12

ROMA

(00186)

OGGETTO: Richiesta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti nel procedimento r.g. n. 1381/2026, come disposto dal T.A.R. per il Lazio (Roma), Sezione Seconda Quater, con decreto presidenziale 23 aprile 2026, n. 999.

Il sottoscritto Avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T, pec nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso Via Olivi n. 34, quale difensore e procuratore della Società Pordoi s.p.a. (C.F./P.IVA 00260230255), con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL), Via Passo Pordoi n. 16 fraz. Arabba, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Giacomo Crepaz, (C.F. CRPGCM38H15E622Q), nato a Livinallongo del Col di Lana (BL) il 15.06.1938, ivi residente in Via Mesdi n. 60 fraz. Arabba, giusta mandato in calce

(foglio separato) al ricorso introduttivo e successivo ricorso per motivi aggiunti pendente avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, r.g. n. 01381/2026,

premesse che:

a) con ricorso notificato il 19 gennaio 2026 Pordoi S.p.a. (di seguito anche “ricorrente”) ha impugnato *in parte qua* avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma) previa sospensione dell’efficacia e/o adozione delle idonee misure cautelari:

- il “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa:

- lo “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*” del Ministero del Turismo, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “*Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”;

- la graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;

- nonché lo stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e l’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025.

b) il ricorso è stato proposto contro il Ministero del Turismo (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivie Seceda S.p.a. (C.F. 00407540210) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivia Plan de Coronas S.r.l. (C.F. 03094540212) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivie Valdaora S.p.a. (C.F. 00139120216) in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, quindi, oggetto di regolare notifica anche a tali controinteressati;

c) con Ordinanza n. 1259 del 27 febbraio 2026, comunicata in pari data, il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater ha fissato ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. la discussione del ricorso nel merito all'udienza pubblica del 28 settembre 2026, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio con autorizzazione alla ricorrente a provvedere tramite notifica per pubblici proclami nel rispetto di modalità e tempistiche indicate ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 c.p.a.;

in particolare, come da Ordinanza, la ricorrente è tenuta:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza, a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo - che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - un avviso dal quale risulti:

“i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimiate;

iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi individuati

nell'allegato 1 al gravato Decreto;

v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate;

vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza";

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione;

d) la suddetta notifica per pubblici proclami che è stata, quindi, tempestivamente richiesta dalla ricorrente e pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo in data 20.03.2026;

e) con ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 aprile 2026 Pordoi S.p.a. ha impugnato *in parte qua* anche i seguenti provvedimenti:

- i verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025, n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Pordoi S.p.a. di cui alla seduta n. 20/134 del 02.07.2025 contenuta nel verbale n. 5 del 02.07.2025, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;

- la nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;

- il verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato non notificati e conosciuti in data 27.03.2026;

- la nota del Ministero del Turismo a firma Andrea Formicola prot. n. 36138 del 13.03.2026, non notificata e conosciuta in data 27.03.2026;

- la nota del Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026 a firma dott. Andrea Formicola, non notificata e conosciuta in data 06.02.2026;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto;

f) anche il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto contro il Ministero del Turismo (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259) in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivie Seceda S.p.a. (C.F. 00407540210) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivia Plan de Coronas S.r.l. (C.F. 03094540212) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivie Valdaora S.p.a. (C.F. 00139120216) in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, quindi, oggetto di regolare notifica anche a tali controinteressati;

g) con istanza del 3.04.2026, depositata il 13.04.2026, la ricorrente ha chiesto al T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater di volersi disporre l'integrazione del contraddittorio e la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, così come già individuati nell'ordinanza n. 1259 del 27.02.2026;

h) con decreto presidenziale 23.04.2026 n. 999 il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater ha accolto la suddetta istanza e per l'effetto ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui alla propria ordinanza n. 1259 del 27.02.2026.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto Avv. Nicola Magaldi, nella anzidetta qualità,

CHIEDE

che, in esecuzione del decreto presidenziale 23.04.2026 n. 999, comunicato in pari data, dal T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater, nell'ambito del ricorso R.G. n. 01381/2026, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti proposto in data 03.04.2026, sia disposta la pubblicazione, che dovrà permanere sino alla definizione del giudizio, sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo del seguente

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma), Sezione Seconda Quater.

NUMERO DI REGISTRO GENERALE: 01381/2026

PARTE RICORRENTE: PORDOI S.P.A. (C.F./P.IVA 00260230255) con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL), Via Passo Pordoi n. 16 fraz. Arabba, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Giacomo Crepaz, (C.F. CRPGCM38H15E622Q), nato a Livinallongo del Col di Lana (BL) il 15.06.1938, ivi residente in Via Mesdì n. 60 fraz. Arabba, rappresentata e difesa giusta mandato in calce (foglio separato) al ricorso introduttivo ed al successivo ricorso per motivi aggiunti dall'Avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T, pec nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione);

PARTI INTIMATE (AMMINISTRAZIONI RESISTENTI):

Ministero del Turismo, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

CONTROINTERESSATI (cui è stato notificato il ricorso per motivi aggiunti):

Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Funivie Seceda S.p.a. (C.F. 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Funivia Plan de Coronas S.r.l. (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Funivie Valdaora S.p.a. (C.F. 00139120216), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

ALTRI SOGGETTI CONTROINTERESSATI:

tutti i Soggetti ammessi a contributo per progetti nell'area montana delle Alpi, individuati nell'Allegato 1 al Decreto di concessione e impegno prot. n. 267769 del 27.11.2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 28.11.2025;

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

in parte qua:

- i verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025, n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Pordoi S.p.a. di cui alla seduta n. 20/134 del 02.07.2025 contenuta nel verbale n. 5 del 02.07.2025, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;
- la nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;
- il verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato non notificati e conosciuti in data 27.03.2026;
- la nota del Ministero del Turismo a firma Andrea Formicola prot. n. 36138 del 13.03.2026, non notificata e conosciuta in data 27.03.2026;
- la nota del Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026 a firma dott. Andrea Formicola, non notificata e conosciuta in data 06.02.2026;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto;

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (intesi a censurare sia gli atti oggetto della presente impugnazione, sia gli atti impugnati con il ricorso introduttivo):

1.- Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per disparità di trattamento. Illogicità manifesta.

Viene in parte riproposto e in parte integrato il primo motivo dedotto nel ricorso introduttivo, al fine di censurare l'illegittimità anche dei provvedimenti impugnati con

il ricorso per motivi aggiunti, ed in particolare: dei verbali dei lavori della Commissione di valutazione, con la connessa scheda di valutazione della domanda della ricorrente, e, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026.

Si contesta, quindi, l'erronea valutazione della domanda proposta dalla ricorrente nell'applicazione del criterio B dell'art. 13 comma 3, dell'Avviso Pubblico. Inoltre, si contesta il mancato riconoscimento di punteggio riferito al "criterio premiale", di cui all'art. 13 comma 4 del medesimo Avviso Pubblico, in particolare sotto il profilo dell'assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.

2.- Violazione dell'art. 13, commi 3, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza. Incompetenza.

Si contesta l'operato della Commissione di valutazione, documentato nel verbale della seduta del 19.03.2025 (verbale n. 2), nella parte relativa alla creazione ed approvazione della scheda di valutazione tipo, utilizzata per l'attribuzione dei punteggi alle domande da finanziare, con specifico riferimento al "Criterio B", di cui all'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico.

3.- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo aggiunto: Incompetenza. Violazione di legge in relazione all'art. 13 dell'Avviso pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si contesta l'illegittimo intervento del RUP sui punteggi già attribuiti dalla Commissione di valutazione, in assenza del relativo potere e in assenza di documentazione giustificativa di tale attività.

In particolare si censura il fatto che, confrontando i punteggi delle domande inserite nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento del 20.11.2025 (poi recepiti negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025), i punteggi delle domande di cui alla graduatoria formata dal RUP e trasmessa con la propria nota del 05.11.2025 alla Direzione Generale, i punteggi assegnati dalla

Commissione di valutazione, si evince che la graduatoria del 20.11.2025 (e già quella del 19.11.2025), alla base degli elenchi approvati con Decreto Direttoriale del 27.11.2024, di concessione dei contributi, recepisce i punteggi della graduatoria formata dal RUP e che quei punteggi in molti casi divergono, in aumento, dai punteggi assegnati dalla Commissione: segno, evidente, che il RUP è intervenuto sui punteggi, senza averne il potere.

4.- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo, secondo e terzo motivo aggiunto: Violazione di legge in relazione all'art. 12, L. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta

Con il quarto motivo aggiunto vengono riproposte - in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento del primo secondo e terzo motivo aggiunto - le doglianze già dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo, integrate, però, da ulteriori profili di illegittimità - sia della scelta di procedere con il “sorteggio” (che, poi, vero e proprio sorteggio non è stato) tra domande con pari punteggio, sia della concreta conduzione di quel “sorteggio”, sia del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025 - emersi dall'esame del verbale delle operazioni di sorteggio, del 18.11.2025, e dalla nota accompagnatoria del 13.03.2026, depositati in atti dalla difesa del Ministero in data 27.03.2026.

DOMANDE FORMULATE:

La società ricorrente PORDOI S.p.a. ha chiesto l'annullamento *in parte qua* di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente conferma dell'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello “Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024”.

ESTREMI E CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE:

Con decreto presidenziale 23 aprile 2026 n. 999 il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater:

“Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami depositata dalla ricorrente in data 13 aprile 2026;

Ritenuto che tale istanza – peraltro già accolta in relazione al ricorso introduttivo con l’ordinanza n. 1259 del 24 febbraio 2026 – possa essere nuovamente accolta sensi e nei termini di cui alla stessa ordinanza”

ha accolto la suddetta istanza e per l’effetto ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso per motivi aggiunti.

A tal proposito, con Ordinanza n. 1259 del 27 febbraio 2026, comunicata in pari data, il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater:

“Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l’effetto, per la discussione del ricorso, l’udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell’art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.: a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l’indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l’indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai

progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del gravato decreto; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”

ha fissato ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. la discussione del ricorso nel merito all'udienza pubblica del 28 settembre 2026, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio con autorizzazione alla ricorrente a provvedere tramite notifica per pubblici proclami nel rispetto di modalità e tempistiche indicate ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 c.p.a..

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, come disposto dai succitati decreto presidenziale ed ordinanza, per consentire a tutti i controinteressati di prendere cognizione del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e di costituirsi nel relativo giudizio nei modi e termini di legge.

Secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 1259/2026, come richiamata dal Decreto presidenziale n. 999/2026 il presente Avviso “non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”.

Si trasmette, oltre al presente avviso, la seguente documentazione:

1. Ricorso per motivi aggiunti di Pordoi S.p.a. del 03.04.2026;
2. Procura alle liti motivi aggiunti;
3. Istanza l'istanza di integrazione del contraddittorio e di contestuale autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del 3.04.2026, depositata il 13.04.2026;
4. Decreto presidenziale del T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, n. 999/2026 del 23.04.2026;
5. Ordinanza del T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, n. 1259/2026 del 27 febbraio 2026;
6. verbale Cdv n. 1 dell'11.03.2025;
7. verbale Cdv n. 2 del 19.03.2025;

8. verbale n. 3 del 04.06.2025;
9. verbale n. 4 dell'11.06.2025;
10. verbale n. 5 del 02.07.2025;
11. verbale n. 6 del 17.07.2025;
12. verbale n. 7 del 17.07.2025;
13. nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025;
14. graduatoria allegata alla nota del RUP prot. 258768 del 05.11.2025;
15. nota Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026.

Si chiede a codesta Amministrazione di voler procedere alla pubblicazione entro il 23.05.2026 (ossia entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione del Decreto presidenziale del T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, n. 999/2026 del 23.04.2026) e si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, al fine procedere – secondo quanto disposto dall'Ordinanza cautelare, richiamata dal Decreto presidenziale, al successivo tempestivo deposito, “entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni”, della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami presso il T.A.R. per il Lazio (Roma).

Distinti saluti.

Avv. Nicola Magaldi